

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 38 bis

(Restituzione di somme erogate)(1)(4)

- 1.** Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati, la restituzione delle somme avviene, di norma, mediante pagamento in un'unica soluzione.
- 2.** L'Agenzia ARDIS di cui alla legge regionale 16/2012 può concedere, su richiesta motivata dell'interessato, la rateizzazione delle somme dovute qualora il debitore comprovi e documenti l'impossibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione.
- 3.** Il numero delle mensilità, comunque non superiore a diciotto, è individuato in ragione dell'importo complessivo da restituire.
- 4.** L'ammontare di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro e la rateizzazione non comporta l'applicazione di interessi legali.
- 5.** In caso di rinuncia agli studi, il beneficiario è tenuto alla restituzione integrale in un'unica soluzione delle somme o dei benefici economici percepiti nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge, a decorrere dalla data di presentazione formale della rinuncia.
- 6.** In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; il debito residuo diviene immediatamente esigibile in un'unica soluzione e non può essere ulteriormente rateizzato.

Note:

- 1** Articolo aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
- 2** Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
- 3** Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.

4 Articolo sostituito da art. 106, comma 1, L. R. 5/2026